



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

N. *2234*/2021 prot.

### Linee/guida sulla autenticazione e legalizzazione di firme su dichiarazioni sostitutive di notorietà

Sono stati recentemente depositati in Procura documenti di vario tipo e contenuto definiti impropriamente *dichiarazioni sostitutive di atto notorio*, con richiesta di autenticarne la sottoscrizione da parte del cancelliere e successivamente legalizzare la firma del cancelliere mediante *apostille* da parte del magistrato.

Le presenti linee/guida intendono chiarire all'utenza – anche in applicazione dell'art. 73 R.D. 12/1941 - quali siano gli atti la cui sottoscrizione può essere autenticata dal cancelliere della Procura della Repubblica, con firma di quest'ultimo poi legalizzata.

#### **Il soggetto competente ad autenticare la sottoscrizione dell'atto di notorietà.**

L'art. 21 D.P.R. 445/2000 dispone che se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione o a soggetti della pubblica amministrazione ma per sole finalità di riscossione di benefici economici, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio è autenticata – oltre che dal notaio, dal segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco – anche dal **cancelliere**.

Se invece detta dichiarazione deve essere presentata ad una pubblica amministrazione (per finalità diverse da quelle di riscossione di benefici economici) o ad un gestore di servizi pubblici non vi è competenza del cancelliere alla autentica della sottoscrizione, a ciò dovendo provvedere il dipendente dell'organo pubblico cui è attribuito dalla legge, per materia, il compito di esaminare e valutare l'istanza rispetto alla quale la dichiarazione sostitutiva assume valore probatorio.

#### **La nozione di *dichiarazione sostitutiva di atto notorio***

L'art. 47 D.P.R. 445/2000 descrive poi le caratteristiche che deve avere il documento per essere definito *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*: deve trattarsi di un atto con cui viene dichiarata la sussistenza di stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Deve trattarsi, ovviamente, di dichiarazioni relative **stati o qualità personali o fatti giuridicamente rilevanti** (cioè destinati a produrre effetti **legali** nell'ordinamento giuridico) e sussistenti *a monte*, non potendo detta dichiarazione avere natura genetica di tali situazioni, ed essere quindi *costitutiva* di esse.

Non hanno pertanto natura di *dichiarazioni sostitutive di atto notorio* gli atti negoziali di natura privatistica e quelli che contengono impegni, intenzioni future, accettazioni e rinunce di incarichi.

Per esemplificare:

- le dichiarazioni d'impegno e di volontà
- le accettazioni o rinunce d'incarico
- le procure (che, comunque siano denominate, sono atti con cui l'interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto)
- le dichiarazioni future
- le scritture private e i meri rapporti tra privati
- le dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
- i fogli in bianco
- gli atti dichiarativi generici, a contenuto indecifrabile o paradossale, fantasiosi.

L'autenticazione di firma da parte di un pubblico ufficiale che sia privo di competenza per quel determinato atto ne determina la patologia.

### **Conseguenze giuridiche**

Poiché la competenza del cancelliere alla autentica della firma si incardina solo a fronte di documenti che hanno **natura effettiva** di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, egli non potrà legittimamente autenticare la relativa sottoscrizione ed il magistrato, conseguentemente, non potrà legittimamente autenticare la firma del cancelliere mediante *apostille*.

Le richieste di autenticazione di sottoscrizione saranno ritenute irricevibili: gli atti cui esse accedono potranno anche essere depositati in Procura (come qualunque atto che ivi pervenga non viene rifiutato), ma sono privi di effetti legali e soggetti a procedura periodica di scarto.

Nei casi in cui non sussiste competenza del cancelliere ad autenticare firme altrui l'utenza, ove ne sussistano le condizioni, potrà richiedere ad un notaio, che potrà esperire un autonomo controllo di legalità del contenuto, l'autentica della firma da apporre in calce ad atti non autenticabili dal cancelliere.

### **Imposta di bollo e diritti di segreteria**

L'autenticazione di sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cancelliere è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale il documento è destinato (allegato B al D.P.R. 642/1972); in tal caso, all'atto della richiesta, è necessario che l'interessato specifichi l'uso che dell'atto intende fare, indicando espressamente la norma di esenzione.

Per la redazione dell'atto è richiesta una marca da bollo da € 16,00 salvi gli ulteriori diritti di copia e di urgenza.

### **Determinazioni della Procura della Repubblica**

La Procura si atterrà pertanto alle seguenti determinazioni:

- apporrà mera attestazione di *depositato* sull'atto che dovesse essere presentato
- verificherà - dalla compilazione dell'allegato modulo - la tipologia di uso *specifico* che l'utente intende effettuare dell'atto, al fine di accertare che esso abbia natura effettiva di dichiarazione sostitutiva di notorietà e se quindi rientri nelle proprie competenze l'autentica della relativa sottoscrizione, e se sia esente da imposta di bollo

- autenticerà la firma del depositario solo sugli atti che abbiano natura giuridica di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- sottoporrà la propria firma a legalizzazione mediante apostille da parte del magistrato solo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre negli Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja 5.10.1961.

Si comunichi ai Sostituti Procuratori e alle Segreterie per osservanza, al Sig. Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze e al Sig. Presidente del Tribunale per conoscenza, e si pubblichi sul sito web istituzionale.

Pistoia

18 NOV. 2021

**Il Procuratore della Repubblica**

anche in qualità di Dirigente amministrativo

Tommaso Coletta



Alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale  
di Pistoia

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via /piazza

\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_,

dovendone fare il seguente uso: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**chiede**

in relazione all'atto (che deposita):

- la autenticazione della propria sottoscrizione ai sensi dell'art 21 comma 2 DPR 445/2000;
- la legalizzazione della firma ai sensi dell'art. 33 DPR 445/2000
- la apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 sulla soppressione della legalizzazione degli atti esteri.

Pistoia, il \_\_\_\_\_

(firma del richiedente)

\_\_\_\_\_

**Delega al ritiro**

Io richiedente delego al ritiro dell'atto \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via/piazza

\_\_\_\_\_

(firma del delegante)

\_\_\_\_\_

Atto ritirato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

identificato con documento \_\_\_\_\_ rilasciato da

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Il Cancelliere**

\_\_\_\_\_